



COMUNE DI VOLTIDO

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO COMUNALE
PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA'

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il Comune di Voltido riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta per la cittadinanza e sul territorio comunale, promuove e favorisce l'apporto di persone singole e/o gruppi alle iniziative promosse o patrocinate dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale, culturale e della solidarietà civile. Volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche, il Comune intende attivare, in una logica di complementarietà e non di sostituzione degli operatori pubblici o dei servizi di propria competenza, forme di collaborazione con volontari iscritti nell'apposito elenco, istituito ed aggiornato ogni anno.

2. Il presente regolamento disciplina l'attuazione delle varie forme di impiego istituzionale del volontariato, per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi sul territorio comunale, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile. Tra gli obiettivi ha, pertanto, la sensibilizzazione della popolazione ai temi della solidarietà civile ed è finalizzato a promuovere forme di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica per favorire l'avvicinamento dei cittadini ai valori del volontariato.

3. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni e accordi.

Il servizio è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e investe le attività di cui al successivo art. 4, nelle quali il Comune intende intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari e permette di integrare servizi già svolti direttamente dal Comune.

Art. 2 Definizione di volontariato

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.

2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone e nuclei o gruppi.

3. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 4, nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dal Comune.

4. E' escluso dalle competenze di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile.

5. L'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento di competenza dell'ente locale.

Art. 3 Valorizzazione del volontariato

Il Comune di Voltido:

- a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
- b) promuove, altresì, il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
- c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste, mostre, con il coinvolgimento dei volontari;
- d) provvede a fornire mezzi, attrezzature e materiale eventualmente necessari per l'espletamento delle attività.

Art. 4 Ambito di applicazione

1. I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti aree:

- **AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA** relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, della biblioteca, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc.. organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
- **AREA CIVILE E ASSISTENZIALE** relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza alle persone anziane e/o disabili, accompagnamento alunni per il servizio trasporto scolastico.
- **AREA GESTIONALE** relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle ad essa conferite (es: apertura e chiusura sede municipale durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole..).

Per le attività rientranti nelle aree conferite all'Unione Palvareta Nova occorrerà eventualmente fare riferimento a tale ente.

2. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolari gravità. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o supplire carenze di organico.
3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari, individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

4. I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un percorso di attività, che tenga conto delle esigenze progettuali, delle azioni proprie del servizio, delle disponibilità del volontario.
5. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di volta in volta di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione, all'albo di cui al successivo art. 5, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività.

Art. 5

Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civici

E' istituito presso l'Amministrazione Comunale un Albo, suddiviso per area di attività, nel quale singoli volontari possono iscriversi, al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale, indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 4.

La gestione dell'Albo è affidata ad un responsabile, individuato dal Sindaco, che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi, a titolo esemplificativo all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Albo stesso.

Art. 6

Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18;
 - b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
 - c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 - d) i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Al momento dell'attivazione di un singolo progetto di volontariato, potrà essere richiesto al volontario, se necessario, la presentazione di un certificato attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento del progetto stesso.

Art. 7

Iscrizione all'Albo

Nella domanda di iscrizione, il volontario è tenuto a fornire:

- a) le proprie generalità;
- b) l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla oralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;

- c) le opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo.

Art. 8 Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:

- a) rinuncia;
- b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento dell'attività;
- d) rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali era stata dichiarata disponibilità.

Art. 9 Disciplina applicativa

1. L'Amministrazione comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del servizio interessato.

Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non può, in alcun modo, costruire un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente ma si inserisce, in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.

Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta idoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

2. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i Responsabili dei Servizi interessati preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi. Tali accordi devono prevedere:

per l'Amministrazione:

- a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- a) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- b) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- c) l'assunzione da parte del Comune delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- d) l'impegno a rimborsare ai volontari esclusivamente le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Responsabile del servizio, direttamente connesse all'attività espletata ed oggettivamente necessarie; al fine del rimborso, dette spese dovranno essere adeguatamente documentate;

per i volontari:

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi predisposti dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
 - c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
3. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
 4. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.
 5. L'Amministrazione si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.